

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Emanato con Decreto Rettorale n. 1630/2024 del 25/09/2024
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Indice sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Indirizzi e competenze dell'Ateneo

Art. 4 Ambito di applicazione

Titolo II DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 5 Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

Art. 6 Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Opere

Titolo III GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 Riservatezza

Art. 8 Comunicazione di conseguimento dei Beni Immateriali

Art. 9 Obblighi del Ricercatore e della Ricercatrice

Art. 10 Premialità

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Entrata in vigore e abrogazioni

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

a) considerato che lo Statuto di Ateneo (di seguito “Statuto”) indica tra i principi costitutivi cui deve essere informata l'attività dell'Ateneo quello di garantire l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società;

b) considerato che lo Statuto stabilisce che l'Ateneo si adoperi al fine di regolare accordi di programma, contratti o intese specifiche, anche per lo svolgimento di attività economiche, con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

c) considerato che gli accordi di programma, i contratti e le intese di cui al punto precedente possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e, pertanto, condurre alla realizzazione di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale;

d) considerato che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente;

adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale (di seguito “Regolamento”).

2. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Ateneo, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella Comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) “Ateneo”: l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

b) “Attività di Ricerca”: qualunque attività di ricerca che possa dar luogo alla realizzazione, da parte della Ricercatrice e del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali o Opere e che, ovunque svolta, sia posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo;

c) “Beni Immateriali”: i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale. Rientrano altresì in tale definizione i marchi registrati ai sensi della normativa vigente funzionali alla valorizzazione di altri Beni Immateriali;

d) “Clausole Standard”: clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata, nei contratti di finanziamento di borse di dottorato o in altre fattispecie comunque deliberate dagli Organi Accademici;

e) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti su Beni Immateriali e Opere come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di un Bene Immateriale o Opera, ovvero a seguito di una procedura di registrazione, brevettazione o altra protezione;

f) “KTO”: gli uffici del Knowledge Transfer Office dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente competenza sulle attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale e industriale;

g) “Licenze Open Source”: licenze dei programmi per elaboratore che prevedono l'accesso al codice sorgente;

h) “Opere”: quanto tutelato ai sensi della L. 633/1941 e ss.mm.ii., a esclusione dei Beni Immateriali così come definiti nel presente Regolamento;

i) “Ricercatrice e Ricercatore”: tutti i soggetti che hanno conseguito i Beni Immateriali o le Opere nell'ambito di Attività di Ricerca in virtù di un contratto e/o di un rapporto di lavoro o di

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

collaborazione, anche se a tempo determinato, con l'Ateneo. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le docenti e i docenti di I e II fascia, le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, le collaboratrici e i collaboratori, nonché esperti linguistici, le assegniste e gli assegnisti di ricerca, le contrattiste e i contrattisti di ricerca, le collaboratrici e i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., le collaboratrici e i collaboratori comunque denominate e denominati. Rientrano, inoltre, anche le professoresse e i professori a contratto e il personale che non ha rapporto d'impiego, inclusi le dottorande e i dottorandi di ricerca, i medici in formazione, le borsiste e i borsisti di ricerca, le stagiste e gli stagisti. Non rientrano nella definizione le Studentesse e gli Studenti;

j) "Soggetto Terzo": qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che non siano l'Ateneo o una sua Struttura, Studentesse o Studenti, né uno dei soggetti inclusi nella definizione di Ricercatrice e Ricercatore;

k) "Studentesse" e "Studenti": studentesse e studenti di primo e secondo grado, master e corsi di alta formazione immatricolati presso l'Ateneo;

l) "Strutture": i Dipartimenti, le altre strutture e i Centri dell'Ateneo come indicati dal vigente Statuto.

Art. 3 – Indirizzi e competenze dell'Ateneo

1. L'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui le Ricercatrici e i Ricercatori sono tenute/i a conformarsi.

2. L'attività di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione generale dell'Ateneo.

3. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali e delle Opere realizzati dalle Ricercatrici e dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, e di garantire la Riservatezza ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, l'Ateneo mette a disposizione delle Ricercatrici e dei Ricercatori i servizi del KTO.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- alle Ricercatrici e ai Ricercatori dell'Ateneo, come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera i), che abbiano realizzato Beni Immateriali o Opere, come definiti all'articolo 2 comma 1, lettere c) e h) del presente Regolamento nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca;
- alle Studentesse e agli Studenti dell'Ateneo, come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera k), che si trovino nella condizione indicata nell'art. 5 comma 2.

Titolo II

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati da una Ricercatrice o un Ricercatore nello svolgimento dell'Attività di Ricerca, ovunque svolta, fatta eccezione per le attività svolte in regime extraistituzionale¹ diverse da quelle di cui al Regolamento Spin-off e Start-up dell'Ateneo, spettano all'Ateneo, che ne potrà disporre nei rapporti contrattuali con Soggetti Terzi. Restano in capo alla Ricercatrice o al Ricercatore i diritti morali di autore o inventore come da normativa vigente.

2. Spettano altresì all'Ateneo i Diritti di Proprietà Intellettuale su Beni Immateriali conseguiti dalla Studentessa o dallo Studente nell'ambito di attività formative o di ricerca (qualora il proprio percorso formativo lo preveda), di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture e in cui comunque l'Ateneo abbia autorizzato l'utilizzo delle proprie strutture o risorse, siano queste economiche o strumentali.

¹ Regolamento in materia di Spin-Off e Startup, emanato con Decreto Rettorale n. 48/2024 del 12/01/2024

Art. 6 – Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Opere

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Opere spettano, secondo le norme di legge vigenti in materia, alla Ricercatrice o al Ricercatore che le abbia realizzate nell'ambito di un'Attività di Ricerca, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. La Ricercatrice o il Ricercatore può, nell'ambito della propria autonomia negoziale, cedere all'Ateneo Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ad Opere, ove tale cessione sia finalizzata a valorizzare economicamente tali Opere. È espressamente esclusa l'acquisizione di Diritti di Proprietà Intellettuale da parte dell'Ateneo relativi alle pubblicazioni scientifiche e ad altre tipologie di Opere destinate a finalità di diffusione della conoscenza e dei risultati delle Attività di Ricerca.

3. Nel caso di contratti di consulenza o ricerca commissionata, prestazioni a tariffario e progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi, i Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Opere spettano all'Ateneo, che, in quanto titolare, ne potrà disporre nell'ambito del rapporto contrattuale, fatto salvo in ogni caso il diritto, che resta in capo alla Ricercatrice o al Ricercatore, di utilizzare le Opere al fine di realizzare pubblicazioni scientifiche.

Titolo III

GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Le Ricercatrici e i Ricercatori sono tenute/i a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere a obblighi assunti nei confronti di terzi.

2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, la Ricercatrice o il Ricercatore:

a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;

b) impiegherà ogni mezzo idoneo e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca, compresi i risultati della stessa, non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. L'obbligo di Riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
- b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
- c) le informazioni che la Ricercatrice o il Ricercatore sia tenuta/o a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 8 – Comunicazione di conseguimento dei Beni Immateriali

1. La Ricercatrice o il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi un Bene Immateriale, ne deve dare pronta comunicazione all'Ateneo, informando il KTO. La comunicazione dovrà essere completa e dettagliata e dunque idonea a consentire all'Ateneo di compiere le valutazioni necessarie alla scelta di valorizzazione del Bene Immateriale. Qualsiasi comunicazione che non rispetti tali requisiti sarà considerata priva di efficacia.
2. In caso di Bene Immateriale che richieda brevettazione, registrazione o altra protezione ai sensi della normativa vigente, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, prorogabile di tre mesi in caso di necessità di ulteriori valutazioni tecniche, l'Ateneo potrà depositare la domanda di brevetto, registrazione o altra protezione, o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Qualora non provveda entro il predetto termine, o in pendenza del termine comunichi l'assenza di interesse a procedervi, la Ricercatrice o il Ricercatore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, registrazione o altra protezione.
3. In caso di Bene Immateriale che non richieda alcuna procedura di brevettazione, registrazione o altra protezione ai sensi della normativa vigente, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, l'Ateneo comunicherà alla Ricercatrice o al Ricercatore il proprio interesse a procedere alla valorizzazione commerciale del Bene Immateriale o l'assenza di interesse a procedervi.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, all'Ateneo sarà comunque concessa una licenza gratuita, perpetua e non revocabile di utilizzazione del Bene Immateriale per finalità di didattica e ricerca istituzionale.

Art. 9 – Diritti e obblighi della Ricercatrice e del Ricercatore

1. Le Ricercatrici o i Ricercatori che abbiano conseguito Beni Immateriali ai sensi del presente Regolamento sono tenute/i a rispettare i seguenti obblighi nei confronti dell'Ateneo:

a) comunicare, in maniera completa e dettagliata, la realizzazione del Bene Immateriale ai sensi e nelle modalità previste all'articolo 8 del presente Regolamento e secondo le modalità previste dall'ufficio KTO;

b) rispettare e tutelare la Riservatezza, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, senza pregiudicare il processo di richiesta e/o ottenimento del titolo di proprietà intellettuale o industriale ai sensi della normativa vigente, nonché il processo di valorizzazione dello stesso;

c) collaborare nella maniera più opportuna con il KTO alle attività di valorizzazione dei Beni Immateriali. A tal scopo le Ricercatrici e i Ricercatori sono tenute/i altresì a collaborare agli adempimenti previsti in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale da contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o le sue Strutture, prendendo contatto a tal fine con il KTO ove necessario.

2. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisizione di titolarità sui Beni Immateriali ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e articolo 8 comma 3, la Ricercatrice o il Ricercatore ottenga proventi derivanti dalla valorizzazione di tali Beni Immateriali, corrisponderà all'Ateneo una quota di detti proventi, pari al 10% del loro ammontare complessivo a titolo di contributo per i costi sostenuti dall'Ateneo per il conseguimento dei Beni Immateriali. La suddetta percentuale si intende al netto delle spese sostenute dalla Ricercatrice o dal Ricercatore per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.

3. Le Ricercatrici e i Ricercatori che abbiano realizzato un'Opera nell'ambito di Attività di Ricerca e intendano trasferire i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo ai sensi dell'articolo 6 comma 2 sono tenuti a contattare il KTO e a tutelare e mantenere la Riservatezza ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

4. Salvo la verifica di eventuali diritti di terzi, le Ricercatrici e i Ricercatori che abbiano realizzato un programma per elaboratore nell'ambito di Attività di Ricerca, possono distribuirlo, pubblicarlo o comunque renderlo disponibile tramite Licenze Open Source qualora ricorra almeno una delle seguente condizioni: (i) il programma per elaboratore realizzato incorpori componenti che ne prevedano il rilascio tramite Licenze Open Source (ii) il programma per

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
elaboratore sia stato realizzato nell'ambito di programmi o progetti che vincolino alla pubblicazione tramite Licenze Open Source.

Art. 10 – Premialità

1. Quando procede alla valorizzazione dei Beni Immateriali o delle Opere, l'Ateneo corrisponde quote di premialità calcolate sui proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, ovvero sui corrispettivi fissi e/o variabili derivanti da accordi di valorizzazione dei Beni Immateriali o delle Opere, secondo la seguente ripartizione:

a) per importi cumulati nel corso del tempo in misura inferiore a 100.000 euro, il 50% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Ricercatrice o al Ricercatore, il 30% all'Ateneo, il 20% alla Struttura di afferenza;

b) per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 100.000 e fino a 200.000 euro, il 40% agli Inventori, il 35% all'Ateneo, il 25% alla Struttura di afferenza;

c) per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 200.000 euro, il 30% agli Inventori, il 40% all'Ateneo, il 30% alla Struttura di afferenza.

Gli importi di cui sopra si intendono riferiti alla valorizzazione di ciascun Bene Immateriale o Opera. Inoltre, le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera. Gli oneri a carico dell'Ateneo sui corrispettivi spettanti alla Ricercatrice o al Ricercatore gravano proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura di afferenza.

Ai fini del presente articolo, per Struttura di afferenza si intende la Struttura a cui la Ricercatrice o il Ricercatore afferisca al momento della realizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera.

2. Le somme derivanti dalla valorizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera ripartite all'Ateneo vengono destinate ad attività di supporto alla valorizzazione della ricerca.

3. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale o su un'Opera spettino a più Ricercatori e/o Ricercatrici, le percentuali di cui al presente articolo 10 comma 1 vengono suddivise tra gli stessi in parti uguali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

4. La Ricercatrice o il Ricercatore potrà rinunciare alla premialità di cui è titolare ai sensi del presente articolo 10 in favore dell'Ateneo o della Struttura di afferenza che li destinano ad attività di ricerca o valorizzazione della ricerca.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo di Ateneo, fermo restando quanto in vigore dal 23 agosto 2023, ai sensi e per gli effetti della l. n. 102 del 2023, che ha modificato l'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale rubricato "Invenzioni dei ricercatori delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS".
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di attuazione dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 269 del 15 aprile 2014 (e successive modifiche e integrazioni).
